



a cura di Jean-Paul Baroni e Umberto Stumpo

Con la risposta ad interpello n. 889 pubblicata lo scorso 30 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa rispetto alla rilevanza della riserva iscritta a seguito di un’operazione di rivalutazione ai fini del computo della base ACE.

Il quesito dell’Istante

La società istante (di seguito la “Società” o l’“Istante”) rappresenta di aver effettuato nel corso del 2015, a valle di una più complessa operazione di riorganizzazione, una rivalutazione dei beni d’impresa con rilevanza sia contabile che fiscale, che ha portato all’iscrizione a Patrimonio Netto di un’apposita riserva di rivalutazione (nel seguito, la “Riserva”), rimasta invariata al 31 dicembre 2020.

L’Istante puntualizza altresì che, rispetto alla suddetta rivalutazione, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa in passato con una risposta ad interpello nella quale veniva chiarito che alla Riserva non fosse applicabile “*alcun vincolo di sospensione fiscale*” e, pertanto, che la stessa fosse da considerarsi “*liberamente distribuibile*”.

Ciò premesso, la Società ritiene la Riserva quale elemento patrimoniale rilevante ai fini del computo della base ACE in virtù (i) della sua qualificazione quale riserva liberamente distribuibile, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella precedente risposta rilasciata ovvero, in via

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

subordinata, (ii) del “realizzo” dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati tramite il processo di ammortamento.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta ad interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito parere positivo concordando con la soluzione prospettata dall’Istante in via subordinata.

In maggior dettaglio, l’Ufficio ha ricordata che, ai fini specifici della disciplina ACE, si considerano riserve di utili non disponibili, *inter alia*, “le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti [...] in quanto derivanti da precessi di valutazione”.

Sotto tale fattispecie rientrano, come già chiarito con la Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015¹, le riserve da rivalutazione poiché derivanti da fenomeni valutativi; tuttavia, le stesse rilevano ai fini ACE per la quota dei maggiori valori successivamente “realizzati”, sempreché si siano formate a decorrere dal periodo d’imposta 2011.

A tal riguardo viene precisato che, al pari delle operazioni di cessione/dismissione di *asset*, anche l’ammortamento rappresenta una modalità alternativa di realizzo dei maggiori valori che da meramente “virtuali” divengono “reali”.

Pertanto, conclude l’Ufficio, la Riserva, sebbene non immediatamente ed integralmente “aceabile” nel periodo d’imposta di iscrizione, è da considerarsi disponibile (*rectius*, rilevante) ai fini ACE dal momento del suo “realizzo” che, come ricordato, avviene anche a seguito dell’ammortamento del maggior valore dei beni oggetto di rivalutazione².

Il riferimento, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, è all’ammortamento civilistico e non fiscale, alla luce del fatto che, ai fini ACE, rileva il patrimonio netto nella sua accezione puramente bilancistica e derivante dalla corretta applicazione dei principi contabili.

Riflessi sulla disciplina della Super Ace

Il D.L. Sostegni *bis*³ ha introdotto una misura volta a rafforzare l’istituto ACE, prevendo l’applicazione di un rendimento nozionale maggiorato del 15% (rispetto all’ordinario 1,3%) per gli incrementi patrimoniali effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (*i.e.* periodo d’imposta 2021) e nei limiti di 5 milioni di euro.

¹ La risposta ad interpello in commento fa erroneamente riferimento alla Circolare n. 21/E del 21 giugno 2015.

² Tale conclusione sembrerebbe, *prima facie*, mal conciliarsi con il “requisito” della costituzione della Riserva successivamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, anche alla luce delle conclusioni raggiunte nella risposta fornita a Telefisco 2022 (v. *infra*). Rimane, pertanto, qualche dubbio interpretativo rispetto alla corretta estensione temporale del chiarimento fornito dall’Ufficio ed, in particolare, sulla sua possibile applicazione anche alle riserve formatesi precedentemente al periodo d’imposta 2011.

³ Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, art. 19.

Si tratterebbe pertanto di comprendere se, alla luce della risposta ad interpello n. 889, le riserve di rivalutazione iscritte nei bilanci al 31 dicembre 2021 (per i soggetti solari) concorrano al computo della base ACE quale incremento patrimoniale rilevante, per la quota di ammortamento di periodo stanziata sui maggiori valori dei beni rivalutati.

Al riguardo, la lettera della norma fa espresso riferimento alla *“variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (n.d.r., periodo d’imposta 2020)”*. Ebbene, è da rilevare che le operazioni di rivalutazione, da ultimo attuate in applicazione di quanto previsto dal D.L. n. 104/2020, hanno portato all’iscrizione di una riserva di rivalutazione nei bilanci precedenti a quelli chiusi al 31 dicembre 2021.

Si ritiene tuttavia che, coerentemente con l’impianto normativo in materia ACE ed alla luce dei chiarimenti rilasciati con la risposta ad interpello in commento, il riferimento debba essere più correttamente rapportato alle variazioni in aumento rilevanti rispetto al capitale esistente alla chiusura dell’esercizio precedente.

Seguendo tale soluzione interpretativa, si ritiene che le quote di riserve stanziate in occasione di precedenti rivalutazioni e liberatesi nel corso del 2021 per effetto del processo di ammortamento, possano concorrere alla determinazione del calcolo della Super Ace, poiché trattasi di una quota effettivamente *“realizzata”* nel corso del 2021 e, pertanto, incremento patrimoniale rilevante rispetto a quello esistente al 2020.

Tale soluzione è stata sposata nelle conclusioni anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con una risposta rilasciata nel corso di Telefisco 2022, seppur con specifico riferimento alla riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 ai sensi del D.L. n. 104/2020.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.